

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, 10 aprile 1978, n. 2 e 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n.6 ed, in particolare, l'art. 59 - così come modificato dall'articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 - e l'art. 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana ed, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di

autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.” ed, in particolare, l'articolo 44, di integrazione dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, e dei criteri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 di adozione, ai fini del funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ed in particolare l'art. 6 che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derubricato “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS”;

CONSIDERATO il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 ha disposto la Segreteria di cui si avvale l'Autorità ambientale e la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale presso il Dipartimento regionale dell'ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dall'articolo 6 decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS per lo svolgimento delle istruttorie tecniche può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dispone che “per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 4/2003, art. 94, dall'art. 35 della legge regionale n. 17/2004, dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 5/2005, dall'art. 58 della legge regionale n. 9/2015 e dagli articoli 54 e 55 della legge regionale n. 16/2017, con il quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A.-Sicilia, ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile; (di seguito: ARPA Sicilia);

VISTO il D.A. n. 165/Gab. dell'1 giugno 2005, con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia ed, in particolare, ed, in particolare, l'art. 33 rubricato "Rapporti con la Regione";

VISTA la legge regionale 30.04.1991 n. 10 ed in particolare l'art. 16 rubricato "Accordi tra pubbliche amministrazioni";

RITENUTO in conformità al Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia e al Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, nonché a seguito delle sopra richiamate disposizioni normative sopravvenute di cui decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di dover adottare provvedimento di modifica ed integrazione del D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016;

## **DECRETA**

### **Art.1**

#### **Supporto tecnico di ARPA Sicilia**

1. Per le motivazioni espresse in premessa, in coerenza al livello nazionale, la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito Commissione tecnica specialistica), si avvale di ARPA Sicilia per lo svolgimento delle istruttorie tecniche.
2. All'uopo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e il Direttore generale di ARPA Sicilia sottoscrivono apposito Accordo di Programma, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dell'1 giugno 2005.
3. **Ove sia** necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 e all'art. 4 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, i Dirigenti generali dei dipartimenti regionali dell'ambiente e dell'urbanistica sottoscrivono, anche di concerto, appositi protocolli d'intesa.

### **Art. 2**

#### **Misure per l'accelerazione delle procedure di rilascio delle valutazioni ambientali**

1. Successivamente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 2 dell'articolo 1, i Gruppi istruttori, di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016, sono soppressi e sostituiti da due Referenti di cui uno con funzione di relatore, assegnatari della pratica da parte del Presidente della Commissione. I Referenti, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Sicilia, svolgono le istruttorie di valutazione e provvedono alla stesura della relazione tecnica istruttoria e della proposta di parere, che devono essere trasmesse, possibilmente mediante strumenti informatici al Nucleo di Coordinamento per la conseguente sottoposizione alla Commissione tecnica specialistica in seduta plenaria.
2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 è così sostituita: *"i Dipartimenti dell'Assessorato, razione materiae, individuano per ciascun procedimento/pratica il Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento è titolare della fase iniziale della procedura di valutazione, costituita da tutti gli adempimenti amministrativi (a titolo esemplificativo: verifica completezza della documentazione e procedibilità della stessa, consultazioni, raccolta osservazioni, controdeduzioni del proponente/autorità procedente) propedeutici all'istruttoria tecnico-scientifica della Commissione tecnica specialistica. Pertanto, il Responsabile del procedimento, verifica per ciascuna istanza/pratica pervenuta la completezza della documentazione e la procedibilità della stessa, nei tempi e con le modalità previste dalle relative disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Verificata la procedibilità della pratica, il Responsabile, in caso di esito negativo effettua le comunicazioni ai sensi dell'art. 11/bis della legge regionale 30.04.1991 n. 10, ovvero in caso di esito positivo, comunica l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 della medesima legge regionale 30.04.1991 n. 10. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere la pratica alle strutture di supporto di ARPA Sicilia per l'istruttoria tecnica di competenza ed al Presidente della Commissione tecnica specialistica per la nomina dei Referenti. A tal punto, il Responsabile, senza alcuna interruzione temporale, prosegue l'istruttoria ponendo in essere gli ulteriori*

*adempimenti amministrativi della procedura, così come normati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Responsabile informa in tempo reale ARPA Sicilia, il Presidente ed i Referenti della Commissione tecnica specialistica delle consultazioni avviate, proseguendo con la raccolta delle osservazioni e delle controdeduzioni. Le osservazioni e le controdeduzioni acquisite sono anch'esse trasmesse in tempo reale, man mano che sono state assunte al protocollo dell'ufficio, ad ARPA Sicilia, ai Referenti ed al Presidente della Commissione tecnica specialistica”.*

### **Art. 3**

#### **Segreteria**

1. In conformità al D.P. reg. 14 giugno 2016, n. 12, le funzioni di Segreteria sono svolte dal Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente a favore dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e della Commissione tecnica specialistica.
2. Lo Staff 2 del Dipartimento regionale dell'urbanistica continuerà a garantire il coordinamento ed il necessario raccordo tra il medesimo Dipartimento, la Segreteria e la Commissione tecnica specialistica.
3. Le disposizioni del D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 riguardanti la Segreteria restano in vigore se compatibili con il D.P. reg. 14 giugno 2016, n. 12 e con il presente provvedimento.

### **Art.4**

#### **Norme finali**

1. Le disposizioni del D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 in contrasto con il presente provvedimento sono abrogate a decorrere dalla formale comunicazione di operatività dell'accordo di programma di cui al precedente comma 2 dell'articolo 1.
2. I gruppi di lavoro restano titolari della trattazione delle pratiche già assegnate anteriormente alla data di formale notifica della comunicazione di operatività dell'accordo di programma di al precedente comma 2 dell'articolo 1.
3. Il presente provvedimento sarà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato aperto, nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e l'Ambiente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali/atti generali” , ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Palermo, **11 OTTOBRE 2017**

FIRMATO  
L'Assessore  
Maurizio CROCE